



## *La disciplina fiscale delle cooperative: l' IRES*

*Reggio Emilia, 10 febbraio 2014*

## *ACCORDIAMOCI SU ALCUNI “PASSAGGI FONDAMENTALI”*



# Chi “comanda” in coop? Chi amministra? Chi controlla?



- 
- **Assemblea dei soci**

- **Consiglio d'amministrazione**
- **Amministratore unico**

- **Collegio sindacale**
- **Revisore legale dei conti**

# Vigilanza e controlli pubblici

- le cooperative di maggiori dimensioni sono obbligate a sottoporsi alla certificazione di bilancio (L.59/92)
- tutte le cooperative sono sottoposte alla “revisione ministeriale” effettuata da funzionari designati dalle Associazioni cooperative (Legacoop per i propri associati) o direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico per le cooperative non associate a centrali cooperative, con frequenza annuale o biennale in relazione principalmente alle dimensioni della cooperativa

**• *Quale è l'atto  
"principale" di  
un'azienda?***

*( e non solo ...)*

# BILANCIO

4 Documenti:  
2 numerici

- **Stato Patrimoniale**: fotografa la situazione, alla data del bilancio, delle componenti attive e passive del patrimonio della società e ne indica il loro saldo **Patrimonio Netto**.
- **Conto Economico**: indica i ricavi realizzati e i costi sostenuti nel corso dell' anno (chiamato **esercizio**) che termina alla data del bilancio e , come differenza tra i ricavi e i costi, l' **utile** conseguito o la **perdita** subita

15

4 Documenti  
2 “discorsivi”

- **Nota Integrativa**: fornisce le informazioni, i chiarimenti e i dettagli necessari per la corretta e migliore comprensione dei dati esposti nelle prime due componenti del bilancio.
- **Relazione sulla Gestione**:informa sulla situazione e sull' andamento gestionale della società; non è in senso stretto componente del bilancio, ma...
- **Specificità per cooperative**

# SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE 2424 CC

## ATTIVO

- A) Crediti v/soci
- B) Immobilizzazioni
- C) Attivo circolante
- D) Ratei e risconti attivi

## PASSIVO

- A) Patrimonio netto
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Fondo TFR e altri
- D) Debiti vari
- E) Ratei e risconti passivi

# SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 2425CC

**A) Valore della produzione**  
**B) Costi della produzione**  
**Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)**  
**C) Proventi e oneri finanziari**  
**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**  
**E) Proventi e oneri straordinari**  
**Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)**  
**Imposte dell'esercizio**  
**Utile (perdita) d'esercizio**

# STRUTTURA DELLO SCHEMA DI BILANCIO

Gli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile ci presenta gli schemi di bilancio; in essi le singole poste sono distinte da codici alfanumerici. Nel dettaglio:

- lettere maiuscole: identificano le “macroclassi” che caratterizzano il bilancio.

Es.: B) IMMOBILIZZAZIONI

- numeri romani: indicano le classi che compongono le “macroclassi”.

Es.: III Immobilizzazioni immateriali

- numeri arabi: contraddistinguono le voci delle varie poste in bilancio.

Es.: 1) Partecipazioni in:

- lettere minuscole: indicano le sottovoci.

Es.: a) imprese collegate

# ***NON SOLO CONSUNTIVO***

## ***“TUTTI” I BILANCI.***

## ***PER ESEMPIO:***

- ***PREVENTIVO***
- ***PER AREA STRATEGICA AFFARI (ASA)***
- ***PER PRODOTTO***
- ***PER AREA TERRITORIALE***
- ***PER “DIVISIONE”***
- ***PER “RISORSA” (UOMINI, CESPITI, MATERIE ...)***
- ***PER INVESTIMENTI***
- ***.....***

# *Principi cooperativi*



# Principi cooperativi

Una testa, un voto

La partecipazione

La natura mutualistica

La natura non speculativa

La porta aperta

La solidarietà intergenerazionale

La solidarietà intercooperativa


La mutualità verso l'esterno

# TRA I CONTROLLI “ESOGENI”...





# L'evoluzione della normativa sulle cooperative



# Ratio L. 904/77

MI AMI?

VORREI, MA NON  
CI SONO RISORSE.



# FINO AL 2011

Un confronto “intersettoriale”: incidenza della tassazione IRES sull'utile netto in ipotesi di distribuzione dividendi pari a zero o comunque in misura inferiore alla quota minima di utile netto da assoggettare a tassazione

<b>COOP CONSUMO</b>		<b>BANCHE DI CREDITO COOP.VO</b>	
UTILE	100	UTILE	100
ESENZIONE 45%	-45	ESENZIONE 73%	-73
IMPONIBILE	55	IMPONIBILE	27
IMPOSTA (27,5%)	<b>15,125</b>	IMPOSTA (27,5%)	<b>7,425</b>
<b>COOP AGRICOLA</b>		<b>ALTRE PREVALENTI (P/L, SERVIZI)</b>	
UTILE	100	UTILE	100
ESENZIONE 80%	-80	ESENZIONE 70%	-70
IMPONIBILE	20	IMPONIBILE	30
IMPOSTA (27,5%)	<b>5,5</b>	IMPOSTA (27,5%)	<b>8,25</b>
<b>COOP SOCIALE E CONSORZIO FIDI</b>		<b>NON PREVALENTI</b>	
UTILE	100	UTILE	100
ESENZIONE 100%	-100	ESENZIONE 33%	-33
IMPONIBILE	0	IMPONIBILE	67
IMPOSTA (27,5%)	<b>0</b>	IMPOSTA (27,5%)	<b>18,425</b>

DAL 2012

## L'impatto sulla diverse tipologie

+13%

Da 8.25  
a 11.825

### Coop di produzione lavoro e di dettaglianti

È la percentuale di aumento della base imponibile per le coop di produzione e lavoro e di dettaglianti. La base imponibile Ires passa dal 30 al 43%

+7%

Da 7.425 a 9.35  
DAL 2013

### Cooperative di credito

È l'incremento della base imponibile previsto per le cooperative di credito. Per effetto della manovra, l'utile imponibile passa dal 27% al 34 per cento

+13%

Da 15.125  
a 18.7

### Cooperative di consumo

Stesso aumento della base imponibile per le cooperative di consumo ma il punto di partenza è differente; per effetto della manovra, gli utili imponibili passano dal 55% al 68%

+3%

Soc3x 27.5%=0.825  
Agr. da 5.5 a 6.325

### Cooperative agricole e sociali

Per le coop agricole l'utile imponibile passa dal 20% al 23%. Le cooperative sociali passano invece dall'esenzione totale degli utili alla tassazione del 3%

Tax dal 67 al 70 Non Preval.: da 18.425 a 19.25



# PREMESSA 1

- L' art. 73, comma 1, lett. a) del tuir (DPR 917/86) prevede l' imponibilità ai fini IRES delle soc. coop. (27.5% = Aliquota IRES).
- Il tuir è norma generale e non contiene particolari riferimenti alle coop., né prevede regimi speciali o riduzioni o aliquote agevolate.

## PREMESSA 2

- I criteri di determinazione del reddito sono identici per tutti:

**UTILE (PERDITA) da c/ economico**

**+ Variazioni in aumento**

**- Variazioni in diminuzione**

-----

**= Reddito Imponibile**

## PREMESSA 3

- Le coop. in virtù della loro funzione sociale *riconosciuta costituzionalmente*, godono di “agevolazioni” - più propriamente : compensazioni - fiscali ( e di altra natura)
- Alcune riguardano le cooperative in generale, altre invece solo particolari tipologie.

## **PREMESSA 4**

- ***E' fondamentale che il bilancio sia redatto correttamente ai sensi del C.C. Artt. 2423-2427-bis***
- ***Per tutti, si veda il Documento interpretativo del principio contabile n.12 OIC I1***

## Art. 2511 del C.C.



**Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'Albo delle società cooperative.**

# Fonti normative

(generatrici della fiscalità cooperativa attualmente in vigore)

1. norme civilistiche
2. norme prettamente fiscali

## **Norme civilistiche**

### **Codice civile**

#### **Artt. 2512, 2513, 2514**

**(definizione di cooperativa a mutualità prevalente e non prevalente)**

### **Disposizioni attuative e transitorie**

#### **111- septies, comma 1, primo periodo**

**(cooperative sociali – prevalenti di diritto)**

#### **Art. 223 – duodecies, 6° comma**

**(applicazione agevolazioni cooperative prevalenti)**



## Art. 2512

# Cooperativa a mutualità prevalente

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in **ragione del tipo di scambio mutualistico**, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi  
(principalmente cooperative di consumo ed edilizie di abitazione)
1. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci  
(cooperative di produzione e lavoro)
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci  
(principalmente: coop. agricole di conferimento di prodotti agricoli e cooperative di conferimento di servizi)

**Art. 2513**  
**Criteri (oggettivi) per la definizione della  
prevalenza**

# Cooperative a Mutualità Prevalente

## UTENZA

Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti  
-> Ricavi delle vendite e prestazioni verso soci > 50% del totale ricavi

## LAVORO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci -  
>Costo del lavoro dei soci > 50% costo del lavoro complessivo

## SUPPORTO

Si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci -> Costo dei beni conferiti dai soci > 50% costo dei beni acquistati/conferiti

Art. 2512 e 2513 c.c. Le cooperative sociali sono considerate a mutualità prevalente DI DIRITTO

**SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'art. 2513 C.C.**

Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente

Esercizio N \_\_\_\_\_ Esercizio N-1 \_\_\_\_\_

1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci

Ricavi delle vendite e delle prestazioni =	A1 verso soci -----	= X%	= X%
	Totale A1		

2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci

Costo del lavoro =	B9 verso soci -----	= Y%	= Y%
	Totale B9		

3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci

Costo dei beni conferiti =	B6 conferiti dai soci -----	= W%	= W%
	Totale B6		

Costo della prestazione di servizi ricevuti =	B7 ricevuti dai soci -----	= K%	= K%
	Totale B7		

4) attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico

Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:

$$\frac{(A1 * X\%) + (B9 * Y\%) + (B6 * W\%) + (B7 * K\%)}{A1 + B9 + B6 + B7} = \frac{(A1 \text{ soci} + B9 \text{ soci} + B6 \text{ soci} + B7 \text{ soci})}{A1 + B9 + B6 + B7} = Z\% = Z\%$$

N.B.)

- a) compilare solo la parte relativa alla tipologia di scambio mutualistico realizzata dalla cooperativa.
- b) solo in caso di cooperative che realizzino contestualmente più tipologie di scambio mutualistico compilare i relativi punti e determinare la media ponderata.
- c) la prevalenza è verificata se il risultato finale è maggiore del 50%

**COSA E' ,  
PERTANTO,  
PREVALENZA  
MUTUALISTICA?**

**N.B.**

**Con decreto Ministero delle attività produttive 30 dicembre 2005 sono stati fissati alcuni regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza.**

**Sono interessati, in particolare: cooperative di lavoro, di allevamento e conduzione, enti di formazione .....**

**Art. 2514**  
**Criteri (soggettivi) per la definizione della  
prevalenza**

## **Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:**

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- **Art. 223 – duodecies, 6° comma delle disposizioni attuative e transitorie codice**



*“Le disposizioni fiscali [tutte – non solo Ires] di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente” (salve le eccezioni che si vedranno nel prosieguo).*



# Principali norme fiscali Ires

- Art. 12 legge 16.12.1977, n. 904 come contratto dall'art. 1, commi 460<sup>1</sup> - coop prevalenti- e 464 -coop non prevalenti- legge 30.12.2004, n. 311 (detassazione utile),
- Art. 21, c. 10, legge 27.12.1997, n. 449 (eliminazione effetto imposta su imposta)
- Art. 3 legge 18.2.1999 n. 28 (utilizzo riserve indivisibili a copertura perdite)
- Art. 12 Dpr 29.9.1973, n. 601 (ristorni deducibili dal reddito)
- Art. 6 c. 2 d.l. 15.4.2002 n. 63 (ristorno destinato ad aumento capitale sociale – rilevanza Ires per chi riceve)
- Art. 84, comma 1, secondo periodo, Tuir<sup>2</sup> (limitazioni riporto perdite)
- Art. 1, comma 465, legge 30.12.2004, n. 311 (indeducibilità parziale interessi su prestito sociale)
- Ar. 7, comma 3, legge 31.1.1992 n. 59 (non imponibilità rivalutazione gratuita)
- Art. 14 l. 19.3.1983, n. 72 (rivalutazione gratuita)

<sup>1</sup> come modificato dall'art. 82, c. 28, DI 112/08

<sup>2</sup> come modificato dall'art. 1, c. 72, della L. 296/06

NON C'E' TESTO UNICO

# POST D.L. 138/agosto 11

Schema di sintesi (raffronto tra tipologie cooperative):

	<u>COOPERATIVE AGRICOLE</u>	<u>COOPERATIVE GENERICHE</u>	<u>COOPERATIVE DI CONSUMO</u>	<u>Coop. Non prev. (30% riserva)</u>	<u>COOPERATIVE SOCIALI</u>
<b>Quota di utili destinati a riserva minima legale tassabile</b>	3%	3%	3%	0	3%
<b>Quota di utili netti su cui è applicabile la tassazione</b>	20%	40%	65%	67%	-
<b>Nuovo Carico fiscale (minimo)</b>	<b>23%</b>	<b>43%</b>	<b>68%</b>	<b>67%</b>	<b>3%</b>

## SINTESI

# POST D.L. 138/agosto 11

## Tassazione degli utili nelle CMP

Tipologia	10% quota utili a riserva legale tassata (art. 6, c.1, D.L. 63/02)	Quota minima tassata su totale utili netti (art.1, c. da 460 a 464, L. 311/04)	Totale utili tassati	Totale utili detassati
Agricole	3%	20%	23%(1)	77%
Consumo	3%	65%	68%	32%
Sociali	3%	0	3%	97%
Altre (P.L., Servizi,...)	3%	40%	43%	57%
Banche di Credito coop.	7%	27%	34%	66%

(1) 20% per le coop. agricole a cui si applica l'art. 10, del DPR 601/1972

$$43 \times 27.5\% = 11.825$$

# ESEMPIO

## Altre cooperative

- Cooperative di produzione lavoro
- Cooperative di trasporti
- Cooperative di dettaglianti
- Cooperative di servizi
- Cooperative edilizie di abitazione
- Altre cooperative

## segue

Destinazione utile netto	%	Quota tassata	Quota detassata	note
Riserva legale	30%	3%	27%	Detassazione ex art. 12, L. 904/94 per il 90% della riserva legale
F.Do Mutual. Coop.	3%	0	3%	Esente Ires (c. 463, L. 311/04)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Riserva statutaria indiv.</li> <li>•dividendi</li> </ul>	27%	0	27%	Detassazione ex art. 12, L. 904/94 dell'accantonamento a riserva statutaria indiv.
	40%	40%	0	Non si applica l'art. 12, L. 904/94. La percentuale non aumenta se i dividendi sono < o = al 40%
Utile netto	100%	43%	57%	L'utile concorre a generare un reddito imponibile per una quota pari al 57%

$$43 \times 27.5\% = 11.825$$

segue

reddito	Quota tassata	Quota detassata	note
Variazioni fiscali nette, diverse da quelle cooperative applicabili all'utile	100%		
Variazione in diminuzione dell'Ires stanziata in bilancio		57%	Applicazione dell'art. 21, c. 10, L449/97

# POST D.L. 138/agosto 11

	Ante modifiche		Post modifiche	
Utile di bilancio		100		100
Riserva legale tassata		0	(10% di 30)	3
Utile tassato	(30% di 100)	<u>30</u>	(40% di 100)	<u>40</u>
Quota non tassata		<b>70</b>		<b>57</b>
	<i>di cui:</i>		<i>di cui:</i>	
	(riserva legale)	30	(riserva legale)	27
	(fondo mutualistico)	3	(fondo mutualistico)	3
	(riserva indivisibile)	<b>37</b>	(riserva indivisibile)	27



# POST D.L. 138/agosto 11

PREVALENTI ut ante imp			tasse 10+3			PREVALENTI >ferragosto ut ante imp		
	100 agevol 70%	70			100 60% agev	60		
	0				0			
ris legale	-30	-70			30%	-30	-60	
fondi m	-3				3%	-3		
70%-30-3	-37				60%-30-3	-27		
	0			in aum 10% legale	3			
	0				0			
imp	30			imp	43			
<b>ires</b>	<b>8,25</b>				<b>11,825</b>			<b>43% aumento</b>
utile netto	91,75 agevol70%	64,225			88,175 il 60%	52,905		
	0				0			
aum ires	8,25			tasso 10% legale	2,64525			
dim 30	-27,525	-64,225		tasso ires	11,825			
dim3	-2,7525				-26,4525	-52,905		
dim37	-33,9475				-2,64525			
	-5,775			60-3ires	-6,74025			
70ires	-5,775			imp	43			
imp	30				<b>11,825</b>			
	<b>8,25</b>							

# ESEMPIO : Calcolo IRES

Descrizione	Srl	Coop non prevalente	Coop Prevalente	Coop Sociale non art 11 /601
Utile ante IRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Variazioni fiscali in aumento	250,00	250,00	250,00	250,00
Imponibile IRES da bilancio	1.000,00	670,00	430,00	30,00
Imponibile IRES da variazioni	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale imponibile IRES	1.250,00	920,00	680,00	280,00
<b>IRES</b>	<b>344,00</b>	<b>253,00</b>	<b>187,00</b>	<b>77,00</b>

# Simulazione UNICO

Descrizione	Srl	Coop non prevalente	Coop Prevalente	Coop Sociale
<b>Utile civilistico</b>	<b>656,00</b>	<b>747,00</b>	<b>813,00</b>	<b>923,00</b>
+ IRES	344,00	253,00	187,00	77,00
+ Variazioni in aumento	250,00	250,00	250,00	278,00
- 30% riserva legale		-224,00	-244,00	-277,00
- 3% fondi mutualistici		-23,00	-24,00	-28,00
- Quota ded. della riserva indivisibile			-195,00	-618,00
- Variazione in diminuzione ex art. 21 L. 449/97		-83,00	-107,00	-75,00
- Imponibile IRES	1.250,00	920,00	680,00	280,00



## Ristorno (art. 2545- sexies codice civile)

### Previsione del ristorno

***“L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici”.***

### Informativa di bilancio

***“Le cooperative devono riportare separatamente bilancio i dati relative all’attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche”.***

### Modalità di attribuzione

***“L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con emissione di nuove azioni (in pratica APC e quote di sovvenzione)... ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari”.***

## SCHEMA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL\_\_\_\_\_)

Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente

Esercizio\_\_\_\_\_ Esercizio\_\_\_\_\_

### VERIFICA AVANZO DI GESTIONE

A) Avanzo di gestione: Rigo 23 del Conto Economico

€

€

Variazioni in aumento:

- eventuali ristorni imputati a conto economico

Variazioni in riduzione:

- eventuale D (solo se saldo positivo)

- eventuale E (solo se saldo positivo)

B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x percentuale di prevalenza

### VERIFICA IMPORTO DEL RISTORNO

#### Cooperative di Lavoro

C) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci

D) Ristorno

#### Cooperative di Utenza

E) Ristorno

#### Cooperative di Apporto

F) Ristorno

G) Liquidazioni salariali o del prezzo o del servizio

H) Aumento gratuito del Capitale Sociale

I) Distribuzione gratuita di titoli (art. 5, Legge n. 59/1992)

N.B. E), F) e la somma di G)+H)+I) non può essere superiore a B)

D) non può essere superiore né a B) né al 30% di C)

**L'ammontare del ristorno erogabile ai soci trova due limiti quantitativi a cui fare molta attenzione.**

- 1. 1.per tutte le cooperative: il limite massimo complessivamente erogabile dalla cooperativa a tutti i soci è determinato dall'applicazione della**
  - a) A)“percentuale di scambio mutualistico”**
  - b) B) al cosiddetto “avanzo di gestione”.**

- a) **A) percentuale di scambio mutualistico: viene determinata senza tenere conto del ristorno (pertanto, non coincide con la percentuale di prevalenza che, come visto, viceversa, è influenzata dal ristorno)**

**Esempio: cooperativa di produzione e lavoro**

**Percentuale scambio mutualistico: B9 soci 80 / B9 totale 100 = 80%**

**Ristorno erogato: 10**

**Percentuale prevalenza: B9 soci 90 / B9 totale 110 = 81,82%**

b) B9 avanzo di gestione:  
rigo 23 (utile dell'esercizio)

*meno*

la somma di:

{ D (rettifiche di valore di attività finanziarie)  
E (area straordinaria)

} se ogni singolo  
aggregato risulta  
positivo

2. 2- per le sole cooperative di produzione e lavoro: a mente del comma 2 dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, il ristorno erogabile a ciascun socio – lavoratore non può essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui ai commi 1 e 2, lett. a) dell'art. citato (in pratica, a tutte le retribuzioni spettanti – per contratto collettivo od aziendale od anche per decisione unilaterale del datore di lavoro - nell'anno, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore).

**Cosa succede se il ristorno attribuito ai soci supera i parametri sopra descritti?**

**L'eventuale somma eccedente non è più connotabile come "ristorno", quindi, come maggior costo o minor ricavo della cooperativa e, per contro, minor costo o maggior ricavo per il socio.**

MA IN QUESTO  
MONDO, CONTA  
SOLO  
IL PROFITTO?

MA NO! C'È  
ANCHE IL LUCRO.



## Rivalutazione gratuita: (art. 7 legge 31 gennaio 1992, n. 59)

*“Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato”.*

La deducibilità delle suddette somme è sancita dal comma 3 dello stesso articolo 7/59.

## **DESTINAZIONI DELL'UTILE CHE NON USUFRUISCONO DELLA DEDUCIBILITÀ AI FINI DELL'IRES:**

- 1. dividendi,**
- 2. eventuali somme destinate alle riserve divisibili destinate ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci (e diversi dai possessori di azioni di sovvenzione ed Apc).**

# Calcolo imposte in presenza di dividendi

Qualora la cooperativa avesse previsto la distribuzione di una parte degli utili sottoforma di dividendi (nei limiti di legge), si prospettano due casi:





Mentre,

a) la quota di utile detassato (57% generalità cooperative) assorbe le somme destinate a riserve indivisibili e gli altri elementi deducibili (sotto al 43% di tassazione non si può andare, anche se le destinazioni dell'utile con i crismi della deducibilità superano il 57%),

al contrario

b) la quota di utile assoggettato a tassazione (43% generalità cooperative) assorbe forfetariamente anche le somme che non usufruiscono della deducibilità Ires solo se le stesse rimangono al di sotto della soglia dell'utile tassato (43%). Pertanto, in caso di tali destinazioni in misura superiore a tale soglia (esempio: dividendi superiori al 43% dell'utile) la quota di utile tassata deve essere adeguatamente aumentata, riducendosi, corrispondentemente, la parte detassata.

**MODALITA' DI CALCOLO DEI DIVIDENDI E DELLA  
RIVALUTAZIONE GRATUITA  
(cooperative a mutualità prevalente)**

Il dividendo va calcolato applicando (come misura massima) l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2 pt e 1/2 (l'interesse è reso noto, mensilmente, dalla Cassa Depositi e Prestiti) al capitale sociale effettivamente versato (art. 2514 c.c. – requisito soggettivo di prevalenza).

Occorre fare riferimento all'interesse massimo vigente nel mese di deliberazione del dividendo (assemblea dei soci che approva il bilancio e delibera in merito alla destinazione dell'utile).

Quindi, per esempio:

assemblea effettuata sia nel mese di aprile che nel mese di maggio 2010: dividendo massimo erogabile: 6,50% (misura uguale)

### Dividendo attribuito ai soci possessori di quote di sovvenzione

Art. 4, comma 6, legge 59/92: *“Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili ..... Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci”.*

### Dividendo attribuito ai soci possessori di APC

Art. 5, comma 7, legge 59/92: *“Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa”.*

Il limite massimo di **rivalutazione** è fissato annualmente dall'Istat sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo.

Per il 2011 (assemblea 2012) l'indice è fissato nella misura dello 2,70% per le coop con esercizio coincidente con l'anno solare.

Anche per la rivalutazione la percentuale deve essere calcolata sul capitale sociale effettivamente versato.

## Il capitale sociale effettivamente versato è formato da:

1. dai versamenti effettuati dal socio, compresi i versamenti effettuati in corso d'anno, pro rata temporis;
2. dalla rivalutazione gratuita attribuita negli anni pregressi. La rivalutazione attribuita per l'anno 2008, deliberata nell'anno 2009, deve essere considerata per l'intero anno (non pro rata temporis), in quanto trattasi somma destinata a copertura della perdita del potere di acquisto del capitale;

3. dai ristorni imputati a capitale sociale. Gli stessi, diversamente dalla rivalutazione gratuita, hanno efficacia dalla data della deliberazione assembleare (anche nel caso di contabilizzazione diretta al conto economico). Quindi, per esempio, il ristorno del 2008, attribuito nella delibera assembleare del 15 maggio 2009 ,deve essere considerato capitale sociale solo dal 15 maggio 2009;
  
4. dai dividendi che i soci (in sede assembleare o con atto unilaterale) hanno deciso di portare in aumento del capitale sociale. In tal caso il capitale si considera esistente alla data della delibera o della comunicazione del socio.

**Si precisa che possono essere attribuiti, contemporaneamente, sia i dividendi che la rivalutazione, entrambi in misura massima.**

# Fiscalità del prestito sociale

IN CAPO ALLA SOCIETÀ;

[art. 1, c. 465, l. 311/2004];

- **INDEDUCIBILITÀ della quota di interessi eccedenti il tasso minimo bpf + 0,9;**
- Tale norma si applica prioritariamente ma non esclude l'applicazione dell'ulteriore limitazione generale sulla deducibilità degli interessi di cui all'art. 96, TUIR.

# Fiscalità del prestito sociale

## IN CAPO AI SOCI

[art. 6, c.3, DL 63/2002, art. 2, c.26, D.L.138/2011; art. 13, DPR 601/1973];

- **ritenuta a titolo d'imposta del 20%, se**
  - socio è persona fisica;
  - prestiti destinati al conseguimento dell'oggetto sociale;
  - limite prestito (ca. 36.000; 72.000 per talune tipologie di coop);
  - limite interesse (misura massima interesse bpf + 2,5);
- **per i prestiti alle persone giuridiche** (fattura in esenzione).

# COOP A MUTALITA' NON PREVALENTE CMNP

## Aspetti civilistici

La cooperativa a mutualità NON prevalente è caratterizzata dall'assenza dei vincoli sanciti all'articolo 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente

La divisibilità delle riserva impone meccanismi idonei per disciplinare sia l'ingresso di nuovi Soci, sia la liquidazione spettante ai Soci receduti, o esclusi

La soluzione più appropriata al momento pare essere quella di "perequare" la situazione "ab initio", subordinando l'ammissione di nuovi soci al pagamento di un sovrapprezzo il quale, al momento dell'oscogliamento del rapporto, renda irrilevante il momento di ingresso nella società-

## Aspetti civilistici

### PEREQUAZIONE: 2 POSSIBILITA'

1) Determinazione del sovrapprezzo in base alla consistenza delle RISERVE DIVISIVILI esistenti

2) Determinazione del sovrapprezzo a VALORI REALI, in base alla effettiva consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali

In entrambi i casi, in caso di cessazione del rapporto, la liquidazione potrà avvenire semplicemente in proporzione al capitale da ciascuno detenuto, senza che venga ad assumere rilievo il tempo di permanenza in cooperativa o la formazione delle riserve.

## Aspetti civilistici

### DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

#### OBBLIGO LIMITATO ALLE SOLE RISERVE INDIVISIBILI, quindi:

- a) Riserve indivisibili (comprehensive di eventuali plusvalori emergenti dal bilancio straordinario di cui all'art. 2545octies c.c.)
- b) Riserva indivisibile eventualmente formata i nragione del 30% degli utili annuali, non tassati;
- c) Ulteriori riserve definite in statuto come indivisibili.

## Aspetti fiscali

### ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI CMNP

Può essere presente già in sede di costituzione qualora, ad esempio, la cooperativa si doti di uno statuto privo delle clausole mutualistiche (art. 2514 c.c.), oppure:

- ☞ per la soppressione delle clausole;
- ☞ Per il mancato rispetto dei parametri della prevalenza di cui agli art. 2512 e 2513 c.c. per due esercizi consecutivi

## Aspetti fiscali

### ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PERDITA DELLA PREVALENZA

- 1) **Bilancio Straordinario:** questo diviene obbligatorio in caso di soppressione delle clausole mutualistiche in presenza di prevalenza economica (art. 2512-2513 c.c.): in tal caso il patrimonio effettivo, determinato sulla base appunto del bilancio straordinario, viene destinato ai Fondi Mutualistici.

Qualora, invece, la perdita della prevalenza sia conseguente al mancato rispetto, per due anni, dei parametri art. 2512-2513, l'obbligo di redigere il bilancio straordinario sussiste solo in caso di soppressione delle clausole mutualistiche o di emissioni strumenti finanziari.

- 2) **Comunicazione della perdita della mutualità all'Albo Cooperative, con modello C17**

## Aspetti fiscali

### ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PERDITA DELLA PREVALENZA

- 1) Le cooperative a mutualità non prevalente non sono destinatarie di agevolazioni specifiche, per espressa previsione normativa (art. 223-duodecies sesto comma, del R.D 30 marzo 1942, n. 318):  
**Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente**
- 2) Tuttavia, possono usufruire di tutte le altre agevolazioni previste dal nostro ordinamento (ormai molto limitate)

**Le cmnp mantengono:  
-tax prestito da soci  
-detraibilità 3% ai fondi.**

## Aspetti fiscali

### TASSAZIONE IRES

#### Art. 12 Legge 904/1977

Secondo quanto previsto dal comma 464 art. 1, Legge 311/20014 "a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2004, ...omissis...per le cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'art .12 L.16/12/1977, n. 904, è limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto

**Le cmnp mantengono:**  
-tax prestito da soci  
-detraibilità 3% ai fondi.

Schema di sintesi (raffronto tra tipologie cooperative):

	<u>COOPERATIVE AGRICOLE</u>	<u>COOPERATIVE GENERICHE</u>	<u>COOPERATIVE DI CONSUMO</u>	<u>Coop. Non prev. (30% riserva)</u>	<u>COOPERATIVE SOCIALI</u>
<b>Quota di utili destinati a riserva minima legale tassabile</b>	3%	3%	3%	0	3%
<b>Quota di utili netti su cui è applicabile la tassazione</b>	20%	40%	65%	67%	-
<b>Nuovo Carico fiscale (minimo)</b>	<b>23%</b>	<b>43%</b>	<b>68%</b>	<b>67%</b>	<b>3%</b>

## Aspetti fiscali

### DISTRUBIZIONE DI UTILI

#### Art. 2545-quinquies:

- Prescrive che nello statuto debba essere indicata la percentuale massima di ripartizione dei dividendi e che la distribuzione sia subordinata alla condizione che il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia superiore ad  $\frac{1}{4}$
- La distribuzione dell'utile non sarà rapportata direttamente al capitale da ciascuno sottoscritto e versato, ma sarà ripartita tra i soci pro-quota in proporzione dell'entità delle singole partecipazioni;
- Ai soci, se previsto dallo statuto e nei limiti del vincolo di stabilità prima citato, possono essere assegnate **riserve divisibili** in denaro o tramite emissione di strumenti finanziari nella misura massima del 20% del valore originario di ciascuna partecipazione

## Aspetti fiscali

### I RISTORNI

#### Art. 2545-quinquies:

- ☞ I ristorni possono essere distribuiti esclusivamente in presenza di un avanzo di gestione generato dall'attività svolta con i soci: lo stesso avanzo costituisce quindi il limite massimo distribuibile (questo aspetto non varia rispetto alle cooperative a mutualità prevalente)
- ☞ VANTAGGIO RISPETTO ALLA COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE:
  - Nelle cooperative a mutualità prevalente gli utili disponibili sono pari al 67% dell'utile netto, **mentre i ristorni soggiacciono ai soli limiti di quantificazione visti al punto precedente**